

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2011

che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ si applica alle sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze⁽³⁾ per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Il kresoxim-metile è iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) Secondo quanto previsto dalla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate⁽⁴⁾, l'autorizzazione per il kresoxim-metile scade il 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 è stata presentata una notifica mirante al rinnovo dell'iscrizione del kresoxim-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, entro i termini previsti da tale articolo.
- (3) La Commissione ha ritenuto ammissibile tale notifica con la decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, proesadione e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati⁽⁵⁾.

- (4) Il notificante ha trasmesso i dati richiesti nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, corredandoli con una nota esplicativa relativa alla pertinenza di ogni nuovo studio presentato.
- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l'ha trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l'Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza attiva, la relazione contiene l'elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame inter pares da parte degli Stati membri e dell'Autorità. L'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'esame inter pares di valutazione dei rischi del kresoxim-metile⁽⁶⁾. La relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 17 giugno 2011, il riesame si è concluso sotto forma di relazione di riesame della Commissione sul kresoxim-metile.
- (8) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono kresoxim-metile soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il kresoxim-metile.
- (9) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste all'atto della prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva kresoxim-metile). EFSA Journal 2010;8(11):1891. [88 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1891. Disponibile on line al sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

